





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

dei dipendenti, con particolare riguardo a quelle volte al sostegno della famiglia quali i micronidi istituiti nell'ambito della Presidenza e i premi per il merito scolastico per i figli dei dipendenti e promuove ulteriori iniziative al riguardo" sono state sostituite dalle seguenti: "cura la gestione delle attività di carattere socio-assistenziale e sostegno dei dipendenti, i premi per il merito scolastico per i figli dei dipendenti e promuove ulteriori iniziative al riguardo";

**VISTO**, inoltre, l'ulteriore decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 aprile 2022 con il quale sono delegate al Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia la predisposizione e sottoscrizione di tutti gli atti concernenti la gestione e l'organizzazione del micronido PCM della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando, fino al 31 dicembre 2022, in capo al Dipartimento per il personale, la gestione contabile del capitolo 149 "Benessere organizzativo e provvidenze al personale" piano gestionale 2 "micronido PCM", appartenente al C.d.R. 1 "Segretariato Generale" del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2022, con il quale è stato conferito al Presidente Carlo Deodato l'incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**DATO ATTO** che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la gestione e l'organizzazione del micronido PCM della Presidenza del Consiglio dei ministri sono rientrate tra le competenze del C.d.R. 15 "Politiche per la famiglia" e che le relative risorse risultano appostate sul capitolo 825, pg 1 "Spese di funzionamento del micronido PCM della Presidenza del Consiglio dei ministri" dello stesso C.d.R.;

**VISTO** il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 giugno 2024, con il quale sono state riformulate le modalità di iscrizione alla frequenza, l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del servizio;

**VISTA** la nota del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia prot. USG n. 7022 del 5 giugno 2025, contenente, in allegato, la proposta di modifiche al decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 giugno 2024 concernente i criteri per l'accesso al micronido PCM;

**RITENUTO**, pertanto, di provvedere ad aggiornare i criteri per l'accesso e la frequenza del micronido PCM della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**INFORMATE** le organizzazioni sindacali e il Comitato unico di Garanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

## DECRETA

### Art. 1

*(Disposizioni generali)*

1. Il presente decreto reca il regolamento che disciplina le modalità di iscrizione alla frequenza, l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del servizio offerto dal micronido PCM della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato "Cip e Ciop", di seguito "micronido PCM".

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Il micronido PCM, gestito dal Dipartimento per le politiche della famiglia, è una misura di *welfare aziendale* finalizzata alla conciliazione vita-lavoro e attuata attraverso l'erogazione di un servizio socio-educativo per la prima infanzia.

## Art. 2

### (Struttura e organizzazione)

1. Il micronido PCM è organizzato in un'unica sezione ed è ubicato presso la sede della Presidenza del Consiglio dei ministri di Via della Mercede, 96, 00187 Roma.
2. Il servizio assicura l'accoglienza a un numero massimo di dodici bambini di età compresa tra i tre mesi compiuti alla data del 1° settembre di ciascun anno educativo e i trentasei mesi non compiuti alla data del 31 dicembre di ciascun anno educativo. Coloro che compiono trentasei mesi dopo il 31 dicembre frequentano il micronido PCM fino al termine dell'anno educativo di riferimento.
3. Al micronido PCM è assicurato l'accesso ai minori con disabilità. Al fine di garantire la loro ottimale integrazione nel micronido PCM, è consentita l'iscrizione di una unità per ciascun anno educativo.

## Art. 3

### (Destinatari)

1. Il servizio offerto dal micronido PCM è finalizzato prioritariamente al sostegno familiare del personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o del personale comunque in servizio a tempo pieno presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del personale in servizio a tempo pieno appartenente ad amministrazioni e istituzioni pubbliche che abbiano stipulato apposita convenzione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello specifico, il medesimo servizio è finalizzato al sostegno familiare delle categorie di personale di seguito indicate, nell'ordine di graduazione precisato:
  - a) i figli del personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o del personale comunque in servizio a tempo pieno presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
  - b) i nipoti in linea retta del personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o del personale comunque in servizio a tempo pieno presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
  - c) i figli di soggetti in servizio a tempo pieno appartenenti a amministrazioni e istituzioni pubbliche che abbiano stipulato apposita convenzione con il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
2. L'ordine di graduazione di cui al precedente comma 1, comporta che l'esame delle domande di iscrizione deve essere effettuato, nell'ordine, dalla categoria sub a) fino a quella sub c).





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. In caso di compresenza di nipoti in linea retta rientranti nella medesima categoria, sarà data priorità ai minori residenti nel Comune di Roma.
4. Nel rispetto dei criteri di graduazione sopra stabiliti, sarà data prevalenza alla domanda per il minore con bisogni speciali, sulla base di valutazione preventiva dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di Roma Capitale.
5. In via residuale, in presenza di posti ancora vacanti dopo l'approvazione della graduatoria di ammissione e dopo la scadenza del termine di regolarizzazione delle iscrizioni, nonché dopo l'eventuale scorrimento dell'elenco degli idonei, possono essere presentate, dalle categorie di cui al comma 1, domande di iscrizione, in deroga al termine di scadenza indicato dall'avviso di iscrizione di cui all'art. 4, comma 1, del presente provvedimento e durante tutto l'anno educativo. I posti eventualmente resisi disponibili verranno pubblicizzati contemporaneamente sulla rete *intranet* della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul *sito web* del Dipartimento per le politiche della famiglia [www.famiglia.governo.it](http://www.famiglia.governo.it)
6. Nel caso in cui il numero delle domande valide per la richiesta di iscrizione al servizio sia superiore al numero di posti disponibili, verrà stilato un elenco degli idonei in conformità ai criteri stabiliti nell'avviso di iscrizione. A tale elenco si potrà attingere in caso di rinunce da parte di bambini precedentemente ammessi alla frequenza.

## Art. 4

### (Presentazione delle domande di iscrizione)

1. Le domande di iscrizione al micronido PCM devono essere presentate al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nell'avviso di iscrizione ovvero nelle altre forme di legge previste nello stesso, secondo le modalità e nei termini ivi stabiliti, che verrà pubblicato sul sito *intranet* della Presidenza del Consiglio dei ministri e del quale sarà data tempestiva comunicazione a tutte le amministrazioni pubbliche convenzionate. Contestualmente alla pubblicazione sulla rete *intranet*, la notizia della pubblicazione dell'avviso di iscrizione sarà pubblicata sul *sito web* del Dipartimento per le politiche della famiglia.
2. I bambini che hanno frequentato il precedente anno educativo e che rientrano, al momento della domanda, in una delle categorie di cui all'art. 3, comma 1, categorie da sub *a)* a sub *c)*, hanno diritto alla frequenza dell'anno educativo successivo.
3. La domanda, compilata in tutte le sue parti secondo le modalità contenute nell'avviso d'iscrizione, deve essere redatta sul modello allegato all'avviso medesimo. Alla stessa devono essere allegati:
  - a) la certificazione medica attestante l'eventuale condizione di disabilità;
  - b) l'attestazione ISEE relativa all'anno precedente;
  - c) un'autocertificazione dello stato di famiglia.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

4. Il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda e della documentazione ad essa allegata.

## Art. 5

*(Criteri per la graduatoria di iscrizione al servizio)*

1. La graduatoria di iscrizione al servizio, approvata con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, è predisposta nel rispetto dei criteri indicati all'art. 3, comma 1, del presente provvedimento, nonché di quelli di seguito indicati.
2. Nel rispetto dei criteri precisati all'art. 4, comma 2, che precede, è assicurata la continuità del progetto educativo ai minori che nell'anno precedente abbiano già frequentato il micronido PCM fino al regolare termine delle attività annuali educative. Essi hanno precedenza nell'accesso, previa espressa dichiarazione al momento dell'iscrizione, e sono esenti dalla valutazione dei criteri di cui al successivo comma 5 del presente articolo.
3. Al fine di garantire e tutelare la continuità del progetto educativo, coloro che usufruiscono del micronido PCM che, per qualsiasi motivo, cessino di prestare servizio ovvero cessino dalla carica, hanno diritto di far completare l'anno educativo al minore.
4. Nel rispetto dei criteri di graduazione stabiliti dall'art. 3, comma 1, del presente provvedimento e fatta salva la continuità del progetto educativo, nella formazione della graduatoria dovranno essere applicati i criteri di merito di cui al comma 5, del presente articolo, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di iscrizione.
5. Nella formazione della graduatoria di iscrizione degli aventi diritto al micronido PCM deve tenersi conto dei seguenti criteri di valutazione elencati in ordine di priorità:
  - a) avente diritto in condizione di disabilità, debitamente certificata;
  - b) avente diritto figlio di madre nubile o padre celibe o vedova/o o, comunque, proveniente da famiglia con un solo genitore;
  - c) avente diritto con entrambi i genitori lavoratori;
  - d) avente diritto con sorella/fratello già frequentante il micronido PCM;
  - e) avente diritto con sorella/fratello gemella/o;
  - f) avente diritto con componente del nucleo familiare affetto da disabilità certificata;
  - g) più elevato numero dei componenti del nucleo familiare;
  - h) minor reddito complessivo del nucleo familiare rilevato da attestazione ISEE.

Qualora, nella graduatoria finale, si collochino in ultima posizione utile due o più aventi diritto a pari merito, si procederà a favore di quello con minore età.





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

6. La graduatoria degli ammessi alla frequenza del micronido PCM, adottata con decreto del Capo Dipartimento per le politiche della famiglia, è pubblicata sul sito *intranet* della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è notificata nelle forme di legge alle famiglie e a tutte le amministrazioni pubbliche convenzionate. La graduatoria resta valida per l'intera durata dell'anno educativo di riferimento e, nel corso della sua validità, può essere utilizzata a favore dei minori eventualmente risultati idonei all'iscrizione ma non ammessi alla frequenza ai fini della copertura dei posti che si rendano vacanti.
7. I genitori i cui figli sono collocati in graduatoria in posizione utile ai fini della frequenza sono tenuti a perfezionare l'iscrizione con la presentazione della documentazione elencata all'art. 6, comma 1, del presente decreto, secondo le modalità e nei termini indicati nell'avviso di iscrizione.
8. La mancata ottemperanza all'obbligo di presentazione della prescritta documentazione per regolarizzare l'iscrizione comporta l'esclusione dalla graduatoria. In tal caso il Dipartimento provvederà a dare apposita comunicazione al genitore il cui figlio è collocato in posizione immediatamente successiva in graduatoria, circa la tempistica per la presentazione della documentazione richiesta per la regolarizzazione dell'iscrizione.

## Art. 6

*(Documentazione per l'iscrizione alla frequenza del servizio)*

1. Entro i termini indicati nell'avviso di iscrizione i genitori i cui figli sono stati ammessi alla frequenza del servizio devono presentare all'ente gestore del micronido PCM nelle forme di legge la seguente documentazione a pena di esclusione:
  - a) certificazione attestante:
    - i. il gruppo sanguigno del minore;
    - ii. lo stato vaccinale aggiornato del minore, restando l'obbligo di presentare ogni ulteriore aggiornamento in merito durante il corso dell'anno educativo;
    - iii. l'idoneità sanitaria del minore, di data non anteriore a cinque giorni, riportante l'assenza di malattie infettive e/o contagiose in atto, rilasciata dal pediatra di libera scelta presso il quale è iscritto il bambino;
    - iv. le eventuali allergie e intolleranze alimentari del minore, rilasciata dal pediatra di libera scelta presso il quale è iscritto il bambino;
  - b) una foto recente del minore.
2. I genitori dei minori ammessi alla frequenza devono, altresì, trasmettere, all'indirizzo di posta elettronica del micronido PCM, secondo le modalità successivamente comunicate, la ricevuta del versamento della retta relativa al mese di settembre.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Art. 7

*(Rinuncia alla frequenza)*

1. L'espressa rinuncia alla frequenza comporta la perdita del diritto alla conservazione del posto.
2. La rinuncia al diritto di frequenza deve essere formalmente comunicata dal genitore al responsabile del micronido PCM entro e non oltre il quinto giorno del mese precedente a quello in cui si intende interrompere la frequenza. La comunicazione deve avvenire a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del micronido. La rinuncia comunicata oltre il termine sopra indicato comporta comunque l'obbligo del pagamento della retta relativa al mese successivo.

## Art. 8

*(Calendario e orari di apertura, inserimento e frequenza, accesso)*

1. In base alla normativa della Regione Lazio che regola il calendario annuale di funzionamento degli asili nido, il micronido PCM è aperto tutto l'anno. Le attività educative hanno inizio entro la prima settimana di settembre di ogni anno solare e terminano il 31 luglio dell'anno solare successivo.
2. Il micronido PCM è chiuso nel mese di agosto e in tutte le festività civili e religiose.
3. Il micronido PCM è attivo tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
4. All'interno dell'orario giornaliero di attività del servizio, è consentita una tolleranza di ingresso sino alle ore 9.30, mentre l'orario di uscita è fissato a decorrere dalle ore 16.30 sino a non oltre le ore 19.00. In relazione a motivate ragioni familiari, e previo avviso in tempo utile al personale educativo da parte del genitore o di chi ne fa le veci, è consentita l'uscita anticipata del minore.
5. Il minore deve essere accompagnato al micronido PCM e ripreso dai genitori oppure, in caso di loro assenza o impedimento, da persone espressamente delegate a tal fine con delega scritta e corredata di copia del documento di identità, tanto del delegante che del delegato.
6. In casi eccezionali e imprevisi di necessità e di urgenza, il minore potrà essere accompagnato e ripreso al micronido PCM da altri adulti, purché sia comunque stato dato tempestivo preavviso a cura di uno dei due genitori, sia tramite e-mail all'indirizzo del micronido, sia mediante comunicazione telefonica all'utenza del micronido PCM. In ogni caso, la persona incaricata è tenuta a presentare delega scritta, firmata da almeno uno dei genitori, e corredata da copia del documento di identità sia del delegante, sia del delegato, che sia conforme a quanto previamente inviato tramite e-mail dal genitore richiedente.
7. Gli inserimenti dei minori avvengono sulla base della programmazione e con le modalità che saranno indicate dal responsabile del micronido PCM. È dunque consentito ai genitori, nella fase iniziale dell'inserimento e nel rispetto delle norme in materia di orario di lavoro, trattenersi nei locali del micronido PCM per il tempo necessario all'ambientamento graduale e personalizzato del minore nel nuovo contesto.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

8. Durante l'orario di apertura del micronido PCM, l'accesso alla struttura è consentito esclusivamente al personale che presta servizi nella stessa (educatori, personale ausiliario, pediatra, ecc.), ai genitori o agli aventi titolo ad accompagnare e riprendere i minori per il tempo strettamente necessario a ciò, al personale del Dipartimento per le politiche della famiglia coinvolto nella gestione del micronido PCM, nonché ai soggetti previsti dalle vigenti normative.
9. In caso di ritardo o di assenza del minore, al fine della migliore organizzazione del servizio, i genitori sono tenuti ad avvisare il personale educativo entro le ore 9.30 comunicando il ritardo all'utenza telefonica del micronido.
10. Le assenze per malattia dei minori, anche superiori a cinque giorni consecutivi, non comportano l'obbligo della presentazione del certificato medico al momento del rientro al micronido PCM come da L.R. 22 ottobre 2018, n. 7. Il certificato medico deve invece essere prodotto nei casi in cui sia richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica (art. 68, comma 1, lett. a), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7). Le assenze dovute a motivi diversi da malattia dovranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia tramite e-mail all'indirizzo del micronido o tramite comunicazione telefonica all'utenza del micronido.
11. Le assenze continuative e prolungate oltre i venti giorni, se non adeguatamente giustificate per iscritto, possono comportare la decadenza dal diritto alla frequenza.
12. Il responsabile del micronido PCM, previa espressa autorizzazione a seguito di apposita richiesta, consente l'accesso e la sosta momentanea dell'autovettura all'interno della sede nella quale è ubicato il micronido PCM solo per il tempo strettamente necessario agli adulti autorizzati che accompagnano e prelevano i minori.

## Art. 9

(Rette)

1. Il Dipartimento fissa annualmente, con apposito allegato all'avviso di iscrizione:
  - a) la quota e le modalità di versamento della retta mensile a carico di ciascun utente, distintamente per ciascuna delle categorie di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto. Gli importi delle quote per le categorie di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) e b) del presente decreto sono determinati in base all'attestazione ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente), presentata unitamente alla domanda di iscrizione. Qualora il genitore decida di non presentare l'attestazione ISEE, dovrà corrispondere l'importo della retta mensile nella misura massima prevista per la categoria di appartenenza. Il pagamento della retta avviene anticipatamente con frequenza mensile;
  - b) con lo stesso provvedimento di cui alla lettera a) è determinata anche la quota della retta per la categoria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del presente decreto;



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

- c) l'importo giornaliero per la fruizione del servizio di somministrazione dei pasti per i minori, da corrispondere direttamente alla ditta che gestisce il punto di ristoro del micronido PCM, secondo le modalità dalla stessa stabilite.
2. Le rette riferite a ciascun mese di frequenza, ad eccezione di quella di settembre, devono essere corrisposte anticipatamente entro e non oltre il quinto giorno di ogni mese. La ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica del micronido con il seguente oggetto: "Pagamento retta micronido PCM mese di (...) - Nome e cognome dell'iscritto".
3. Non sono previste riduzioni della retta nel periodo di ambientamento. Nessuna retta è dovuta per il mese di agosto. In presenza di fratelli frequentanti contemporaneamente il micronido PCM, la retta per la frequenza del secondo fratello è ridotta del 50%.
4. La retta è sempre dovuta, anche in caso di:
  - a) assenza prolungata del minore, sia essa giustificata che ingiustificata;
  - b) interruzione del servizio derivante da cause di forza maggiore per un periodo non superiore a cinque giorni lavorativi;
  - c) tardiva comunicazione dell'interruzione della frequenza secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2, del presente decreto.
5. Il pagamento della retta mensile non effettuato entro il termine stabilito, fermo restando l'obbligo di versamento della stessa, può comportare un richiamo scritto da parte del responsabile del micronido PCM e, in casi di inottemperanza entro il termine assegnato nel suddetto atto di richiamo, la decadenza dal diritto di frequenza.

## Art. 10

*(Sicurezza sul luogo di lavoro)*

1. L'ente gestore del servizio di micronido PCM pone in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate durante lo svolgimento del servizio le disposizioni relative alla normativa in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e si uniforma alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede di svolgimento delle attività contrattuali.

## Art. 11

*(Responsabile del micronido PCM)*

2. Con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri sono individuati un responsabile e un vice-responsabile del micronido PCM tra i dipendenti in servizio presso il suddetto Dipartimento. Il responsabile assume, altresì, la funzione di Direttore esecutivo del contratto (DEC), mentre il vice-responsabile assume la funzione di Assistente con funzioni

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

di Direttore Operativo per coadiuvare il Direttore dell'Esecuzione, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti.

3. Il responsabile, coadiuvato dal vice-responsabile:
- a) si occupa di tutti gli aspetti amministrativi e organizzativi del servizio;
  - b) effettua le richieste relative alla fornitura di materiale o agli interventi tecnici necessari per la corretta gestione del servizio;
  - c) verifica l'effettuazione degli adempimenti medico-sanitari previsti dalla vigente normativa;
  - d) con cadenza almeno trimestrale promuove colloqui-incontri tra il personale educativo e i genitori dei minori frequentanti per sottoporre a verifica le attività organizzative ed educative del micronido PCM per far confrontare i genitori degli iscritti tra di loro e con gli educatori, e per informarli sulle attività educative svolte e meglio indirizzare il progetto educativo;
  - e) elabora proposte di miglioramento dei servizi erogati;
  - f) effettua, periodicamente, visite di verifica presso il micronido PCM;
  - g) procede alle verifiche sulla regolarità dell'adempimento delle obbligazioni assunte contrattualmente da parte dell'ente gestore del servizio, ai sensi della normativa vigente e ne riferisce mensilmente, tramite relazione scritta, al servizio competente del Dipartimento per le politiche della famiglia;
  - h) vigila sull'attuazione di tutti gli accorgimenti necessari adottati dall'ente gestore per il rispetto scrupoloso durante lo svolgimento del servizio delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e delle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede di svolgimento delle attività contrattuali;
  - i) predispose mensilmente un rapporto sulla correttezza e adeguatezza della conduzione delle attività da parte dell'ente gestore del servizio ai fini della successiva erogazione della quota mensile di spettanza dello stesso, anche sulla base di una relazione trasmessa, con cadenza mensile, dal coordinatore educativo del micronido PCM, e lo trasmette al servizio competente del Dipartimento per le politiche della famiglia.

## Art. 12

*(Obblighi dell'ente gestore del servizio e corrispettivo)*

1. La gestione del servizio del micronido PCM è affidata a soggetto idoneo, individuato dal Dipartimento per le politiche della famiglia dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tramite apposita procedura di gara.
2. Il valore annuo dell'appalto posto a base d'asta è calcolato in base al numero massimo dei bambini che possono essere iscritti al micronido PCM, come specificato all'art. 2, comma 2, del presente decreto. Il corrispettivo spettante all'ente gestore deve essere calcolato in base al numero dei bambini risultanti iscritti in ciascun mese di riferimento dell'anno educativo.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. Il pagamento mensile viene disposto subordinatamente all'acquisizione del rapporto di cui all'art. 11, comma 2, lett. i), del presente decreto, dal quale risulti che l'ente gestore abbia compiutamente eseguito le prestazioni contrattuali. Il corrispettivo mensile per ciascun bambino iscritto è da intendersi unitario e onnicomprensivo di tutte le spese a carico dell'ente gestore contrattualmente previste.
4. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità previste dalla stessa o dal bando di gara.
5. Per l'intera durata del contratto non è consentito all'ente gestore del servizio di micronido PCM procedere a modifiche alla struttura sociale, né alla cessione di rami d'azienda che coinvolgano settori operativi previsti dal contratto stipulato con la Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. L'ente gestore:
  - a) rispetta i principi generali sull'erogazione dei servizi pubblici;
  - b) osserva le disposizioni vigenti valide per le strutture che erogano servizi socio-educativi per la prima infanzia site nel Comune di Roma ed emanate da Roma Capitale o da altre istituzioni preposte;
  - c) assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del micronido PCM sotto il profilo educativo, giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario e organizzativo nonché sotto il profilo della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Entro il mese di agosto l'ente gestore provvede, d'intesa con il Dipartimento per le politiche della famiglia, all'elaborazione della programmazione delle attività da svolgersi durante l'anno e ad assolvere agli adempimenti finalizzati all'avvio dell'anno educativo;
  - d) svolge il servizio di gestione del micronido PCM con personale idoneo, nel rispetto delle disposizioni delle normative vigenti;
  - e) garantisce, in caso di iscrizione al servizio di un minore con bisogni speciali, la presenza di un educatore dedicato con specifica professionalità;
  - f) in caso di assenza del personale educativo assegnato al micronido PCM ne garantisce la tempestiva sostituzione con personale supplente al fine di garantire l'effettivo rapporto educatore-iscritto nei termini previsti dalla normativa vigente;
  - g) assume ogni responsabilità in caso di infortuni e/o di danni arrecati ai minori, a terzi estranei o al personale dell'Amministrazione;
  - h) tiene due distinti registri in formato elettronico che rende disponibili anche al responsabile del micronido PCM: l'uno sul quale sono indicati i nominativi dei bambini iscritti e frequentanti il servizio di micronido PCM, le loro relative presenze giornaliere, la documentazione giustificativa delle assenze; l'altro sul quale sono riportati i nominativi di tutti gli operatori che, per qualsiasi motivo, abbiano accesso al micronido PCM e sono registrate le relative presenze;
  - i) organizza i rapporti con l'utenza improntandoli alla massima cortesia, interazione e collaborazione;





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

- j) garantisce un corretto scambio informativo e relazionale tra il personale operante e le famiglie degli iscritti;
- k) presenta mensilmente al responsabile del micronido PCM la relazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera i), del presente decreto, sull'andamento del servizio in ordine alla frequenza dei minori, alle attività svolte, all'attività di formazione del personale, agli accertamenti periodici sullo stato di salute degli addetti per la tutela della salute dei minori;
- l) osserva nei confronti dei propri dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, le norme in materia di igiene e salute dei lavoratori sul posto di lavoro, le norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le norme previdenziali e assistenziali;
- m) garantisce, anche sulla base di apposita individuazione da parte del Dipartimento del responsabile del trattamento dei dati, la riservatezza dei dati di cui viene a conoscenza e/o relativi a banche dati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

## Art. 13

*(Figure professionali dell'ente gestore e servizi)*

- 1. L'organico dell'ente gestore è costituito dalle seguenti figure professionali di cui alla vigente normativa della Regione Lazio:
  - a) un coordinatore pedagogico, con funzioni di referente al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  - b) educatori in numero adeguato al numero degli iscritti;
  - c) un medico pediatra di riferimento necessario a garantire almeno una visita pediatrica mensile presso la struttura del micronido PCM.

## Art. 14

*(Coordinatore pedagogico ed educatori)*

- 1. Il coordinatore pedagogico:
  - a) definisce il progetto educativo e ne coordina la realizzazione;
  - b) dirige, coordina e verifica la qualità educativa del servizio;
  - c) verifica i contenuti educativi proposti;
  - d) cura l'accoglienza e l'inserimento dei nuovi frequentanti e, in particolare, qualora sia presente, del minore con disabilità;
  - e) cura l'organizzazione del lavoro;
  - f) si occupa della formazione e dell'aggiornamento degli operatori e, in generale, sostiene, orienta e controlla l'attività del micronido PCM;
  - g) svolge attività di referente nei confronti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei genitori degli iscritti.





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. I diritti e i doveri degli educatori sono definiti dalle finalità del progetto educativo e dalla normativa contrattuale vigente. In particolare, gli educatori:
  - a) concorrono alla costruzione dell'identità e alla creazione di un vissuto etico, sociale, affettivo, particolarmente significativo per il bambino, da elaborare e confrontare con le famiglie;
  - b) offrono al minore la possibilità di stabilire rapporti positivi con la realtà che lo circonda;
  - c) verificano e migliorano la situazione in cui si opera, in stretto contatto con le famiglie e con gli altri servizi educativi, per garantire anche una preventiva assistenza psico-pedagogica;
  - d) realizzano con i bambini iscritti tutte le attività necessarie all'attuazione del progetto educativo, curando anche l'organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi del micronido PCM;
  - e) curano l'alimentazione, l'igiene personale e il riposo di ogni bambino nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni psicologici e fisiologici individuali;
  - f) vigilano sulla sicurezza degli iscritti;
  - g) sono disponibili a eventuali colloqui individuali con i genitori dei bambini iscritti con cadenza almeno mensile e a incontri di gruppo per discutere temi specifici relativi allo sviluppo e all'educazione degli stessi;
  - h) riferiscono al responsabile del micronido PCM in merito alla qualità dei pasti somministrati agli utenti;
  - i) partecipano alle iniziative di aggiornamento professionale e di formazione permanente e di eventuali sperimentazioni;
  - j) collaborano con il pediatra per il controllo dello stato di salute dei bambini iscritti;
  - k) collaborano alle procedure di primo soccorso secondo i protocolli medici della Presidenza del Consiglio dei ministri.

## Art. 15

### *(Articolazione dei turni degli educatori)*

1. L'articolazione dei turni di servizio del personale educativo deve essere tale da assicurare la massima concentrazione del personale nelle ore di maggior presenza degli iscritti e di particolare impegno per l'attuazione delle attività educative, garantendo in ogni momento la costante presenza di almeno due educatori.

## Art. 16

### *(Norme finali)*

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Segretario generale 21 giugno 2024 si intende abrogato.
2. Il presente decreto può essere modificato in base ad esigenze che nel corso della gestione del micronido PCM dovessero emergere, allo scopo di migliorare il servizio offerto.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle norme generali della legislazione vigente in materia.







# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## REGOLE DI COMPORTAMENTO

### “MICRONIDO PCM”

## REGOLE DI COMPORTAMENTO

(di cui all'articolo 16, comma 4, del Regolamento del “Micronido PCM”)

1. I genitori hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente alla coordinatrice pedagogica, all'utenza telefonica del micronido e/o mediante comunicazione scritta all'indirizzo e-mail dell'ente gestore, i motivi di assenza del bambino nel caso di malattie infettive e/o contagiose.  
Le assenze per malattia dei bambini, superiori ai cinque giorni consecutivi, non comportano l'obbligo della presentazione del certificato medico al momento del rientro al micronido PCM come da L.R. 22/10/2018 n. 7. Resta inteso che il certificato medico deve essere prodotto nei casi in cui sia richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica (art. 68, comma 1, lett. a) L.R. 22/10/2018 n. 7). Le assenze dovute a motivi diversi da malattia dovranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia al micronido PCM che, pertanto, non dovrà richiedere il certificato per la riammissione.  
Le assenze continuative e prolungate oltre i venti giorni se non adeguatamente giustificate per iscritto, possono comportare la decadenza dal diritto alla frequenza.
2. Il bambino potrà essere allontanato in qualsiasi momento qualora sia sospetto portatore di congiuntivite (secrezione oculare) o di una malattia contagiosa e/o infettiva.  
Durante il periodo di malattia il bambino non potrà frequentare il micronido PCM e sarà riammesso alla frequenza solo a guarigione avvenuta.  
Dopo tre scariche di diarrea (feci liquide) o tre episodi di vomito verificatisi durante una singola giornata di frequenza, il bambino sarà allontanato dal micronido PCM e potrà essere riammesso a guarigione avvenuta.  
Qualora il bambino presenti una temperatura rettale di 38,5, o ascellare di 38°, sarà avvisato il genitore per l'immediato allontanamento.
3. Nel nido non si somministrano farmaci. Qualora il bambino abbia bisogno di seguire una terapia anche durante le ore di permanenza al micronido PCM, è obbligatorio presentare la prescrizione del medico o del pediatra curante, la posologia e eventuali modalità di somministrazione del medicinale unitamente all'indicazione della durata della cura. È necessaria, inoltre, l'autorizzazione scritta del genitore per la somministrazione al bambino del medicinale da parte degli educatori.
4. I bambini dovranno essere provvisti di scarpe o calzini antiscivolo da usare solo all'interno del micronido PCM. Possono fare eccezione a questa regola solo i bambini che necessitano di scarpe ortopediche.
5. I bambini dovranno indossare indumenti pratici (tute) e non sono consentiti indumenti che possono costituire pericolo (presenza di bottoni, bretelle etc.).